



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2047**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la conservazione e il miglioramento dei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 23 bis della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura).

Il giorno **27 Settembre 2013** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- visto in particolare l'articolo 23 bis (Recupero di aree di interesse naturalistico, paesaggistico o storico) della medesima legge provinciale;
- visti gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" approvati con Decisione della Commissione delle Comunità europee n. (2006/C 319/01);
- ritenuto di attivare l'aiuto contemplato dall'articolo 23 bis della l.p. 4/2003 per quanto riguarda la conservazione e il miglioramento dei castagneti da frutto, approvandone la disciplina attuativa;
- visto il reg. CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- considerato che, fatto salvo quanto previsto dalle norme dell'Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli applicabili dal 1° gennaio 2014, l'efficacia del regime di aiuti previsto dalla presente deliberazione cessa il 30 giugno 2014;
- visti i pareri dei servizi di staff della Provincia acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la conservazione e il miglioramento dei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 23 bis della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura), come descritti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che gli aiuti saranno concessi ai sensi del reg. CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato in quanto rispetta le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 7 regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione;
3. di dare atto che, fatto salvo quanto previsto dalle norme dell'Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli applicabili dal 1° gennaio 2014, l'efficacia del regime di aiuti previsto dalla presente deliberazione cessa il 30 giugno 2014;

4. di demandare a successiva determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di contributo;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

LMO

Allegato parte integrante

l.p. 4/2003 art. 23 bis: Criteri e modalità attuative

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4 (LEGGE PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA)

1. Oggetto dell'aiuto

I presenti criteri e modalità stabiliscono disposizioni per la concessione di contributi per la conservazione e il miglioramento dei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 23 bis della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura).

2. Beneficiari dell'aiuto

Sono beneficiari i proprietari o i conduttori di aree coltivate a castagno da frutto che si impegnano al loro recupero nonché alla manutenzione e gestione delle aree stesse per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.

3. Interventi ammissibili a contributo

L'intervento prevede la concessione di contributi a parziale compensazione dei costi per la conservazione e il miglioramento di ambienti di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e storico quali sono i castagneti da frutto.

Gli interventi ammissibili a contributo si riferiscono alle spese sostenute per interventi straordinari di recupero dei castagneti da frutto ubicati nel territorio della Provincia di Trento, quali la bonifica superficiale del terreno, la pulizia sottochioma di piante di alto fusto, la potatura di piante da frutto di alto fusto e gli innesti di varietà locale.

Sono ammissibili a contributo soltanto gli interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di contributo.

4. Spese ammissibili e percentuale di contributo

La spesa ammissibile viene determinata secondo i seguenti parametri:

- | | |
|---|---------------|
| • potatura di piante da frutto di alto fusto | 130,00 €/cad. |
| • innesti di varietà locali | 15,00 €/cad. |
| • pulizia sottochioma di piante di alto fusto | 100,00 €/cad. |
| • interventi di bonifica superficiale | 5,00 €/mq |

Gli interventi relativi agli innesti di varietà locali, alla pulizia sottochioma delle piante di alto fusto e alla bonifica superficiale sono realizzati in economia attraverso prestazioni di manodopera: l'ammontare dei relativi costi è determinato secondo i parametri di cui sopra.

Devono essere rispettate le disposizioni fitosanitarie impartite dal competente ufficio provinciale.

L'aiuto può essere concesso per un importo minimo di € 500,00 per beneficiario ed entro il limite massimo di € 7.500,00 stabilito dalla normativa in materia di aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ai sensi del reg. CE n. 1535/2007, con riferimento

all'esercizio in corso e ai due esercizi fiscali precedenti. Nel rispetto di tali limiti, il contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammessa.

5. Presentazione della domanda

I richiedenti devono presentare apposita domanda al Servizio competente in materia di agricoltura utilizzando la modulistica reperibile al sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento. Per l'anno 2013 le domande devono essere presentate a partire dal giorno successivo all'adozione della presente deliberazione ed entro il 25 ottobre 2013; per l'anno 2014 devono essere presentate dal 1 gennaio al 18 aprile 2014.

Il modulo di domanda contiene, tra l'altro, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad eventuali aiuti *de minimis* già percepiti nell'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

6. Istruttoria delle domande e criteri di priorità

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi di merito assegnati in base ai seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Interventi realizzati nell'ambito di un progetto generale promosso da organismi associativi dei castanicoltori	15
Castanicoltori iscritti nell'elenco degli operatori biologici	6
Castanicoltori iscritti all'APIA	4
Altri richiedenti	2

2. I punteggi individuati al comma 1 sono cumulabili tra loro. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e in subordine alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

3. Con la determinazione di cui al comma 1 sono altresì concessi i contributi ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria.

4. Le domande presentate per l'anno 2013 e non finanziate per carenza di risorse nel corrente anno saranno riconsiderate automaticamente nell'anno 2014 e finanziate in via prioritaria. Con riferimento alle domande presentate per l'anno 2014 utilmente inserite nella graduatoria di priorità ma non finanziabili per carenza di risorse verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della l.p. 23/1992.

7. Controlli

1. Su un campione del 2% delle domande ammesse a finanziamento saranno svolti controlli in loco e, nel quinquennio successivo alla liquidazione del contributo, controlli sul mantenimento degli impegni assunti. A tal fine potranno essere utilizzati anche gli esiti dei controlli riferiti alle superfici coltivate a castagno da frutto con riferimento alla Misura 211 (Indennità compensativa) del PSR 2007-2013.

8. Liquidazione dell'aiuto e rendicontazione della spesa sostenuta

1. La documentazione da presentare ai fini della liquidazione è la seguente:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della applicabilità della ritenuta fiscale di cui all'articolo 28 comma 2, DPR n. 600/1973;
- b) consuntivo di spesa redatto sul modello predisposto dalla struttura provinciale competente, relativo ai lavori di innesto, ai lavori di pulizia sottochioma delle piante e agli interventi di bonifica superficiale realizzati in economia;
- c) fatture quietanziate per gli interventi di potatura: i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico o ricevuta bancaria utilizzando il conto corrente del beneficiario del contributo.

2. La liquidazione del contributo avviene a seguito della verifica della documentazione indicata al comma 1, della verifica dei dati contenuti nella domanda di aiuto e dei controlli effettuati ai sensi dei Punti 7 e 9.

3. Il termine per la rendicontazione della spesa sostenuta viene fissato entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Per quanto riguarda le proroghe al termine di rendicontazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Sistemi di controllo, gestione delle irregolarità e dei recuperi

Si applicano i criteri stabiliti dal reg. CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

10. Divieto di cumulo

L'aiuto non può essere cumulato con nessun altro aiuto ricevuto per coprire gli stessi costi ammissibili.

11. Applicabilità

Il presente regime di aiuto si applica fino al 30 giugno 2014.